

**PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO
PER LE AZIONI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DEL DISTRETTO VALLECAMONICA - SEBINO**

Premesso che:

- Il D. Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali" attribuisce ai Comuni i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno;
- La L. 328/2000 attribuisce ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132, comma 1, del d. lgs. 112/98, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, nell'ambito delle risorse disponibili e in base ai piani nazionali, regionali ed al Piano di Zona;
- La L.R. 13 marzo 2008 n.3, Stabilisce che i comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità d'Offerta sociali;
- Ogni persona disabile, di qualsiasi età sia, ha diritto ad un sistema di aiuto che garantisca lo sviluppo massimo della sua personalità e ad un inserimento sociale il più attivo e partecipato possibile.
- Le Istituzioni sottoscrittrici del presente Protocollo intendono predisporre gli strumenti per la programmazione e per il coordinamento ed il raccordo gestionale dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità.
In particolare mirano ad integrare i seguenti interventi/iniziative
 - la promozione del benessere dell'alunno disabile;
 - la promozione delle pari opportunità e possibilità di formazione e crescita per l'alunno disabile
 - la prevenzione del disagio delle famiglie con bambini disabili

Si rende pertanto necessario stipulare un protocollo tecnico-operativo che definisca le rispettive funzioni e competenze, le modalità di collaborazione tra l'Ufficio di Piano, le Istituzioni Scolastiche,

le Aziende Speciali Consortili dei Comuni, gli Enti gestori accreditati all'albo distrettuale per l'erogazione del servizio di Assistenza Specialistica, l'associazione ANFFAS in rappresentanza delle Famiglie di Persone con disabilità ed il servizio di Neuropsichiatria dell'ASL di Valle Camonica - Sebino;

TRA

L'Ufficio di Piano del Distretto di Vallecamonica, rappresentato dal responsabile dr. Roberto Bellesi, il quale agisce in tale sua qualità in nome e per conto dell'Ufficio di Piano medesimo

E

Gli Istituti scolastici del Distretto Valle Camonica - Sebino, rappresentata dal coordinatore del Centro di Coordinamento dei Servizi Scolastici Prof. Mario Martini, il quale agisce in tale sua qualità in nome, per conto e nell'interesse degli Istituti Scolastici stessi

E

Enti gestori accreditati all'albo distrettuale per l'erogazione del servizio di Assistenza Specialistica, Accreditati all'albo istituito dalla Comunità Montana di Valle Camonica

E

le Aziende Speciali Consortili, enti strumentali dei 42 Comuni del Distretto:

1. Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Pietro Bertelli, il quale agisce in tale sua qualità in nome, per conto e nell'interesse dei 36 Comuni soci,
2. Azienda Speciale Consorzio di Comuni "Dimensione Sociale", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dr.ssa Daria Domenica Armanini, la quale agisce in tale sua qualità in nome, per conto e nell'interesse dei 6 Comuni soci.

E

L'Associazione Nazionale Disabili Intellettivi e Relazionali (ANFFAS) di Valle Camonica rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo dr. Ruggero Ferré, il quale agisce in tale sua qualità in nome, per conto e nell'interesse dei soci.

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Angelo Foschini, il quale agisce in tale sua qualità in nome, per conto e nell'interesse di ASL Vallecamonica-Sebino medesima

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La Comunità Montana, in qualità di Ente capofila del Piano di Zona 2009-2011, al fine di consolidare e migliorare la qualità e uniformare il servizio sul territorio del Distretto Vallecamonica–Sebino, propone un progetto di gestione associata del servizio di assistenza specialistica per alunni disabili avente la durata di tre anni scolastici: 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

Lo scopo di questo protocollo, la cui formulazione è condivisa tra il CCSS (Centro Coordinamento Servizi Scolastici), l'Ufficio di Piano della Comunità Montana di Valle Camonica, le Aziende Speciali Consortili dei Comuni, gli Enti erogatori del servizio, l'associazione ANFFAS ed il Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ASL di Valle Camonica, è quello di assicurare efficienza ed efficacia al servizio in questione e fornire indicazioni certe per i comportamenti di tutti coloro che sono interessati al servizio stesso.

Art. 2

Riferimenti Giuridici

- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992 n. 104;
- Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della Legge 104/92, sui criteri di stipula degli accordi di programma;
- DPR 24 febbraio 1994, denominato "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap";
- La Nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell'Istruzione in merito all'assistenza di base agli alunni in situazione di handicap;

Art. 3

Destinatari

I destinatari degli interventi di cui al presente Protocollo di Intesa sono gli Alunni con disabilità che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio Distrettuale di Valle Camonica Sebino.

Art. 4
La Governance e le responsabilità

La Comunità Montana di Valle Camonica si impegna

- attraverso l'Ufficio di Piano a coordinare le attività del Gruppo di lavoro tecnico ed a svolgere un ruolo di coordinamento degli attori che costruiscono ed erogano il servizio sul territorio;

Le Aziende Speciali Consortili, in nome e per conto dei Comuni si impegnano

- a svolgere le funzioni di coordinamento tecnico delle varie fasi di erogazione del servizio ed effettuare la verifica della corretta gestione degli interventi e della rispondenza dei medesimi, svolti dal soggetto erogatore, ai reali bisogni degli alunni.

I Dirigenti Scolastici si impegnano

- a garantire, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, l'assistenza di base, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro, utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento;
- a progettare l'impiego ottimale delle risorse umane assegnate dallo Stato (insegnante di sostegno e assistente di base) e di concerto con i Comuni per gli operatori afferenti all'assistenza specialistica;
- a garantire, su delega della famiglia dell'alunno, la scelta del soggetto erogatore attingendo dall'apposito Albo istituito dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

L'ASL di Vallecamonica – Sebino si impegna

- attraverso il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, a fornire durante appositi incontri, la consulenza in merito al fabbisogno di Personale Educativo Assistenziale per la realizzazione del Piano Individualizzato di ciascun alunno in situazione di handicap che necessita di tali figure.

Gli Enti Erogatori si impegnano

- ad erogare il servizio di Assistenza Specialistica in maniera puntuale e nel rispetto sia dei rispettivi patti di accreditamento sia del P.E.I. INTEGRATO

Art. 5

Definizione del Servizio

Il servizio di assistenza ed integrazione scolastica prevede l'assistenza specialistica finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l'intervento è rivolto, ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica. Il Servizio ha come obiettivo l'aumento nell'autonomia e nella comunicazione per gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale, presso le scuole di ogni ordine e grado private o pubbliche fino al 19° anno di età, da intendersi quindi fino al compimento del 20° anno di età (Previa valutazione sull'eventuale conclusione del ciclo di studi e comunque per un periodo non superiore ad un anno). L'attività suddetta si svolgerà all'interno dell'ambiente scolastico e/o durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche (ove previste dal P.E.I. INTEGRATO).

La Comunità Montana di Valle Camonica per i Comuni del Distretto Vallecamonica-Sebino, ha istituito un apposito Albo dei soggetti Accreditati che erogano le prestazioni di *assistenza specialistica* in favore degli alunni disabili presso le scuole di ogni ordine e grado.

Le aziende Speciali Consortili, in forma concertata tra loro e con l'Ufficio di Piano, definiscono i contratti degli enti erogatori del servizio e la remunerazione del servizio stesso. L'erogazione del servizio di assistenza specialistica avviene quindi tramite il **sistema dell'accreditamento**.

Ad ogni alunno viene assegnato un "voucher", diario delle prestazioni effettuate, che deve essere firmato giornalmente dall'operatore che ha eseguito il servizio e a fine mese, dal dirigente scolastico o suo delegato. In occasione di incontri di coordinamento, compresi quelli con gli altri servizi (ASL, Comuni...), il giorno e le ore possono essere riportati sul voucher stesso acquisendo la firma di conferma dell'Assistente Sociale (validazione).

L'ente accreditato individua un coordinatore che dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori; avrà inoltre il compito di tenere i collegamenti con le Assistenti Sociali dei Comuni e curerà i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie per il corretto sviluppo dell'attività programmata.

L'assistente specialistico, per qualsiasi problema relativo al servizio, deve raccordarsi con il proprio coordinatore, il quale a sua volta si confronta con l'Assistente Sociale del Comune di residenza del minore e con il Dirigente Scolastico.

Lo strumento regolatore dello svolgimento dei progetti relativi ai singoli alunni è definito dallo strumento P.E.I. INTEGRATO (prevedendo l'integrazione dello strumento già in uso agli Istituti Scolastici), le cui verifiche costituiscono a tutti gli effetti documenti di monitoraggio e restituzione del lavoro svolto e programmato anche nei confronti della Famiglia. Il P.E.I. INTEGRATO è uno strumento di valore condiviso e viene compilato e sottoscritto da tutti gli attori coinvolti all'inizio

dell'anno scolastico. L'integrazione del P.E.I. INTEGRATO, costituisce parte integrante del presente protocollo (Appendice A).

La scelta dell'erogatore del servizio è prerogativa del genitore dell'alunno disabile, il quale a sua volta può delegare il Dirigente scolastico, ciò al fine di ottimizzare le risorse presenti nella scuola. Il cambiamento della scelta dell'ente erogatore del servizio, sia da parte del genitore sia del Dirigente scolastico deve essere motivato per iscritto all'Assistente Sociale.

Art. 6

Le figure che operano nell'integrazione scolastica degli alunni disabili

Al fine di realizzare il progetto educativo del disabile nella scuola cooperano solidalmente:

- L'assistente Sociale del Comune di residenza dell'Alunno Disabile
- Il Dirigente Scolastico
- Gli insegnanti di classe e l'insegnante di sostegno
- Il Collaboratore scolastico
- L'Assistente specialistico
- La Famiglia
- Il servizio di Neuropsichiatria
- Il referente di Istituto per l'integrazione degli Alunni disabili

In particolare le figure coinvolte nel progetto di integrazione dell'alunno disabile sono le seguenti:

Insegnante di sostegno

E' una figura che grazie alla sua formazione specifica affianca l'alunno garantendogli tramite interventi individualizzati un'educazione e un'istruzione adeguata e che ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione. Viene assegnato dalla direzione scolastica regionale su richiesta del Dirigente Scolastico in base all'attestazione di situazione di handicap redatta da uno specialista e alla diagnosi funzionale. Opera in stretta collaborazione con tutti i docenti della classe e cerca, insieme a loro, di stabilire e mantenere costantemente i rapporti con la famiglia e con tutti gli ENTI coinvolti nell'integrazione.

Assistente specialistico

Tale figura ha il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia o della comunicazione. La necessità di questo supporto deve essere certificata. La competenza economica è in carico all'ente locale (Comunale o Provinciale).

Per tale figura si richiedono, all'interno del patto di accreditamento, i seguenti percorsi formativi:

- diploma regionale di educatore professionale;
- corso di formazione triennale di Psicomotricità;
- corso di formazione " Operatore per l'integrazione scolastica degli alunni disabili" – riconosciuto dalla Regione Lombardia;
- abilitazione magistrale con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori;
- diploma quinquennale di scuola media superiore, attinente all'area umanistica, pedagogica e sociale, con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori;
- laurea in scienze dell'educazione;
- laurea in discipline umanistiche che abbiano dato esami in pedagogia, psicologia e sociologia;
- iscrizione al terzo anno della scuola regionale per educatore professionale, con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori;
- iscrizione al terzo anno del corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, con esperienza almeno biennale (due anni scolastici) in servizi educativi per minori;
- altro titolo di studio, ammesso solamente al fine di dare continuità ai progetti/interventi individualizzati iniziati nei precedenti anni scolastici, fino al termine del progetto previsto sul minore, previa valutazione da parte dei tecnici che hanno in carico il caso.

Collaboratore scolastico

Per l'alunno con disabilità che necessita di accompagnamento per spostarsi all'interno della struttura scolastica, per accedere ai bagni o per un'assistenza durante la mensa è prevista un'assistenza di base fornita dai collaboratori scolastici.

Referente d'Istituto per l'integrazione

Ha il compito di coordinare il GLH di Istituto, mantenere i rapporti interni ed esterni all'Istituto, predisporre materiale utile all'integrazione, proporre e seguire iniziative volte a migliorare il percorso formativo degli alunni disabili dell'Istituto, in collaborazione con tutto il personale coinvolto.

Art. 7

Il profilo e le mansioni dell'assistente specialistico per l'integrazione degli Alunni disabili

L'assistente specialistico opera per il raggiungimento dell'autonomia e della comunicazione degli alunni.

L'attività suddetta si svolgerà all'interno dell'ambiente scolastico o durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche, oltre alle attività formative del territorio ove previste dal P.E.I. INTEGRATO

In particolare:

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
- attiva interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- collabora con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa.
- Non è autorizzato alla somministrazione dei farmaci all'alunno disabile

Al fine di definire adeguatamente lo svolgimento delle mansioni sopra indicate l'assistente specialistico partecipa:

- agli incontri previsti per la formulazione del P.E.I. INTEGRATO;
- agli incontri di programmazione del team docente e/o dei consigli di intersezione o di classe nonché del Collegio dei docenti e del Gruppo di Lavoro Handicap (G.L.H.) quando espressamente si programmano attività ed interventi che coinvolgono il disabile;
- agli incontri con gli operatori del servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché, ove necessario, ai colloqui con i genitori;
- agli incontri di verifica con le Assistenti Sociali del territorio.

Il Patto di accreditamento prevede per lo svolgimento di tali compiti il riconoscimento aggiuntivo di 20 ore annue per minore. E' compito dell'Istituzione scolastica, per quanto di competenza, dell'Assistente Sociale e del servizio di NPIA redigere un calendario per le riunioni di programmazione e coordinamento con gli assistenti specialistici.

Art. 8

Orario di Servizio e definizione del monte ore assegnato ad ogni progetto

L'articolazione dell'orario di servizio dell'assistente specialistico viene concordata all'inizio dell'anno scolastico tra il Dirigente Scolastico e il coordinatore, prendendo prioritariamente in considerazione le esigenze dell'alunno.

Nella stesura dell'orario si farà attenzione a non prevedere compresenze con l'insegnante di sostegno, fatta esclusione per progetti particolari, da concordarsi preventivamente con l'Assistente Sociale del territorio; l'orario di lavoro dell'assistente specialistico dovrà essere programmato facendo attenzione ad una razionalizzazione dei tempi e dei modi di svolgimento, evitando il più possibile ogni interruzione e ripresa.

Il tetto massimo di ore assegnabile per ogni progetto è pari a 20 ore settimanali (salvo particolari progetti) e viene definito dall'Assistente Sociale del Comune di Residenza dell'alunno, previa richiesta di consulenza richiesta al servizio di Neuropsichiatria Infantile.

Al fine di garantire la più ampia flessibilità nel processo di integrazione delle diverse competenze professionali che si adoperano per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, l'orario di servizio degli assistenti specialistici potrà mantenere forma provvisoria fino alla nomina degli insegnanti di sostegno e al completamento del team docente. La comunicazione dell'orario definitivo di servizio dell'assistente specialistico dovrà essere comunicata formalmente al soggetto erogatore e all'Assistente Sociale del territorio non appena lo stesso sarà disponibile e, comunque, non oltre il 31/10 dell'anno scolastico in corso.

Art. 9

Uscite e gite scolastiche

La scuola deve garantire con il proprio personale la partecipazione dell'alunno disabile alle visite e ai viaggi di istruzione programmati dalla scuola. Al fine di garantire l'integrazione dell'alunno, può essere prevista la partecipazione dell'assistente specialistico. Le uscite e le gite scolastiche vanno previste e programmate nel P.E.I. INTEGRATO.

In caso di uscite/gite scolastiche di uno o più giorni, uscite didattiche occasionali, organizzate dalle Istituzioni Scolastiche, che prevedono la presenza dell'operatore all'assistenza in accompagnamento all'allievo, è demandato al Dirigente scolastico l'invio della richiesta scritta all'Assistente Sociale del Comune di residenza del minore, entro e non oltre il settimo giorno precedente la gita. Solo in tal caso all'organizzazione accreditata sarà riconosciuto un compenso corrispondente a 10 ore giornaliere per le gite della durata di 1 giornata e di 12 ore per ciascun giorno di servizio svolto per le gite con durata superiore a 1. Le ore giornaliere di assistenza che l'operatore avrebbe dovuto assicurare all'allievo dovranno ritenersi comprese nelle suddette 10 o 12 ore. Si ricorda che le spese

di viaggio, vitto alloggio ed eventuali ingressi derivanti dalla partecipazione dell'assistente specialistico sono a carico totale ed esclusivo della scuola.

Art. 10

Esami

Qualora presente nel P.E.I. INTEGRATO dell'anno in corso, l'Assistente Sociale può autorizzare l'assistente specialistico ad assistere l'alunno nello svolgimento degli esami.

Art. 11

Assenza dell'assistente

Considerata la funzione educativa dell'assistente specialistico, in via generale non sono ammesse sostituzioni per assenze non superiori a 3 giorni lavorativi.

Per situazioni particolarmente gravi, il P.E.I. INTEGRATO potrà prevedere l'immediata sostituzione della figura educativa.

Al fine di garantire una continuità progettuale e non creare eccessivo disagio all'alunno, gli enti accreditati possono istituire un elenco di operatori a cui attingere in caso di sostituzione dei "titolari" del servizio, tenuto conto delle seguenti indicazioni:

1. il personale inserito nell'elenco deve essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti nel "Patto di accreditamento";
2. la sostituzione deve riferirsi a periodi temporali limitati;
3. in caso di più periodi di supplenza sul singolo alunno, venga utilizzato sempre lo stesso operatore in elenco.

Art. 12

Assenze dell'alunno disabile

In caso di assenze prolungate, con rilevanza oltre i sette giorni consecutivi, previa definizione concertata con l'Assistente Sociale, di uno specifico progetto, le ore non fruite possono essere recuperate al domicilio dell'alunno. Tale intervento sarà effettuato dall'assistente specialistico e dall'insegnante di sostegno nelle ore scolastiche e con la presenza del genitore, previa definizione di uno specifico progetto elaborato dal Team degli insegnanti.

Questa tipologia di assenza, ove possibile e programmabile, può anche essere prevista nel P.E.I. INTEGRATO, con l'indicazione delle modalità di svolgimento del relativo intervento.

Art. 13

Assicurazioni e responsabilità dell'operatore

L'Ente accreditato dispone di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando le Aziende Speciali Consortili dei Comuni e le Istituzioni scolastiche da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio.

Si consiglia comunque alle Istituzioni scolastiche di includere nei contratti assicurativi che stipulano per tutti i soggetti che intervengono a scuola anche gli assistenti specialistici.

Art. 14

Norma di rinvio

Entro sei mesi di sperimentazione i soggetti sottoscrittori del presente documento, procederanno alla verifica della corretta funzionalità del Protocollo. Su proposta condivisa, si potranno apportare eventuali modifiche anche prima della scadenza fissata dal successivo Art. 15.

Art. 15

Durata

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 30.06.2012 fatta salva la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi con il consenso dei sottoscrittori.

Breno, 25/08/09

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano della Comunità Montana di Valle Camonica




Il Direttore Generale dell'ASL di Vallecarnonica-Sebino

X 


Il Responsabile del Centro Coordinamento Servizi Scolastici di Valle Camonica



Il Presidente dell'Azienda Territoriale Servizi alla Persona



Il Presidente dell'Azienda Speciale Consorzio di Comuni "Dimensione Sociale"




Il Presidente dell'ANFFAS Valle Camonica




Per Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO



Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: COMUNE DI PAsPARDO



Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOPERATIVA SOCIALE AZZURRA



Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOP. SOCIALE CASA DEL FANCIULLO

per Bellonese nome

Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOPERATIVA SOCIALE COMIS

per Anna M. C.

Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOPERATIVA SOCIALE EKO-POLIS

Roberto Rossi

Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL CARDO

E. M.

Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOP. SOCIALE NUOVO IMPEGNO

Francesca

Il Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato: SOC. COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI

Stefano Belli

